

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA L. 241/90 E DELL'ART. 7 DEL D.LGS. 36/2023, TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI CASARGO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX COLONIA MONTANA IN LOCALITÀ PIAZZO DI CASARGO SEDE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO REGIONALE.

TRA

Regione Lombardia, di seguito "Regione" C.F. 80050050154, con sede legale in Milano Piazza Città di Lombardia n. 1, nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Dottor Paolo Mora;

E

Comune di Casargo, di seguito "Comune" C.F./P.IVA 00561530130, con sede legale in Casargo (LC) Via Roma 1/A, nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Casargo, _____;

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- l'articolo 15 sopra citato, prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;
- per pubbliche amministrazioni si intendono non solo quelle individuate all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 ma anche gli enti pubblici di cui all'elenco ISTAT del conto economico consolidato previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- l'articolo 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi".
- L'art. 7 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico.

Premesso altresì che:

- la L.R. 2 dicembre 1994 n. 36, in materia di "Amministrazione dei beni immobili regionali", e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a) nella parte in cui dispone che i beni di proprietà pubblica per natura e/o destinazione possono formare oggetto di "uso diretto dell'amministrazione regionale o delle aziende regionali all'uopo costituite";
- lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia (Legge Regionale Statutaria del 30 agosto 2008 n. 1), all'articolo 5 riconosce e promuove il ruolo dei Soggetti della sussidiarietà orizzontale e delle Autonomie funzionali nella programmazione e nella realizzazione di interventi;

PRESO ATTO CHE

- Il complesso immobiliare "ex Colonia Montana G.I. località Piazza" di Casargo, oggetto del presente provvedimento, è adibito a Centro di Formazione Professionale alberghiero di proprietà di Regione Lombardia;
- con D.P.G.R. n. 36525 del 27.07.1999 è stato approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 23 luglio 1999 da Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità Montana Valsassina – Valvarrone – Val D'Esino e Riviera e il Comune di Casargo per avviare la riqualificazione patrimoniale della sede del C.F.P. Alberghiero regionale di Casargo e realizzare un centro servizi sul territorio montano;
- con D.P.G.R. n. 22582 del 13.12.2004 è stato approvato l'Atto Integrativo all'A.D.P. per la prosecuzione e il completamento degli interventi di riqualificazione patrimoniale della sede del C.F.P. di Casargo, in particolare la realizzazione della nuova strada di accesso al complesso immobiliare e il miglioramento dell'innesto alla strada provinciale, la realizzazione di opere esterne, la costruzione di una nuova palestra polifunzionale, la ristrutturazione e potenziamento della centrale termica per il contenimento dei consumi energetici e il completamento della dotazione di arredi;
- il complesso immobiliare denominato ex Colonia Montana in località Piazza di Casargo dal luglio 2008 è stato concesso in comodato gratuito da Regione Lombardia alla Provincia di Lecco per l'espletamento delle funzioni relative all'istruzione professionale per tutta la durata di svolgimento delle predette funzioni;
- con D.P.G.R. n. 664 del 22.12.2020 è stato approvato il secondo Atto integrativo all'accordo di programma per l'attuazione di opere, interventi e programma per il recupero ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare ex colonia montana in località Piazza di Casargo, sede del centro di formazione professionale alberghiero regionale;
- nel corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma, in data 25.10.2023 l'Agenzia Provinciale per Attività Formative (A.P.A.F.) di Casargo ha provveduto a trasmettere all'attenzione della Provincia di Lecco e del Comune di Casargo specifica relazione tecnica nella quale è stata evidenziata la necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria urgenti, non compresi nell'Accordo di Programma, per garantire la totale sicurezza degli utenti e l'efficienza degli impianti tecnologici;
- in occasione della Segreteria Tecnica svoltasi in data 22.01.2024 è stata evidenziata la necessità di eseguire i suddetti interventi straordinari;
- nel comune intento di assicurare lo stato di conservazione, l'agibilità e la sicurezza

del complesso immobiliare denominato ex Colonia Montana in Località Piazza di Casargo - sede del Centro di Formazione Professionale Alberghiero Regionale - e nello specifico per garantire:

- la manutenzione straordinaria della tubazione principale di riscaldamento che si sviluppa dalla centrale termica sino alla diramazione a servizio di tutto il complesso alberghiero;
- la manutenzione straordinaria delle diramazioni delle tubazioni secondarie in stacco dalla tubazione principale sino alle sottostazioni posizionate in corrispondenza dei montanti verticali in prossimità del montacarico a servizio della cucina;
- l'intervento di consolidamento nell'ambito della palestra mediante il ripristino di lastre in gesso armato lungo le pareti ammalorate
- la fornitura e posa di porte tagliafuoco finalizzate all'adeguamento normativo richiesto per la Certificazione Prevenzione Incendi;

le parti si sono dichiarate disponibili a collaborare nell'esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria, extra Accordo di Programma, finalizzate a garantire le condizioni di sicurezza per la presenza dell'utenza, del pubblico e la salvaguardia del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia.

CONSIDERATO CHE

- gli interventi programmati si raffigurano quali interventi di manutenzione straordinaria non compresi nell'Accordo di Programma con il fine di garantire lo stato di conservazione, l'agibilità e la sicurezza del complesso immobiliare denominato ex Colonia Montana in Località Piazza di Casargo sede del Centro di Formazione Professionale Alberghiero Regionale;
- lo scopo dell'Accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati, pertanto, l'interesse suindicato può qualificarsi come interesse comune ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1991, n. 241.

DATO ATTO

- della Relazione con analisi economica presentata dall'Agenzia Provinciale per Attività Formative (APAF) del 25.10.2023 - protocollo n. 55163/2023 - acquisita agli atti della Regione, riguardante i lavori di manutenzione straordinaria considerati urgenti per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della struttura e l'efficienza degli impianti;
- che si tratta di lavori di manutenzione straordinaria non compresi nell'Accordo di Programma con il fine di garantire lo stato di conservazione, l'agibilità e la sicurezza del complesso immobiliare denominato ex Colonia Montana in Località Piazza di Casargo sede del Centro di Formazione Professionale Alberghiero Regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto ed attività.

Il Comune si impegna, su richiesta di Regione, ad eseguire gli interventi di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza presso il complesso immobiliare denominato ex Colonia Montana in Località Piazza di Casargo sede del Centro di Formazione Professionale Alberghiero Regionale, per garantire la conservazione, l'agibilità del bene e la sicurezza dei luoghi.

Tali interventi consistono in:

1. manutenzione straordinaria della tubazione principale di riscaldamento che si sviluppa dalla centrale termica sino alla diramazione a servizio di tutto il complesso alberghiero; intervento consistente nella sostituzione della condotta attuale in ferro con una nuova in materiale anticorrosivo (multistrato), ridefinizione del percorso in quanto parte della condotta è sottostante alla pavimentazione della palestra;
2. manutenzione straordinaria delle diramazioni delle tubazioni secondarie in stacco dalla tubazione principale sino alle sottostazioni posizionate in corrispondenza dei montanti verticali in prossimità del montacarico a servizio della cucina, comprensivo della demolizione e rifacimento della pavimentazione perimetrale esterna;
3. intervento di consolidamento nell'ambito dell'ambiente palestra mediante ripristino di lastre in gesso armato lungo le pareti ammalorate;
4. forniture e posa di porte tagliafuoco finalizzate all'adeguamento normativo richiesto per la Certificazione Prevenzione Incendi.

Per tali opere, da effettuarsi nel corso delle annualità 2024 - 2025 è previsto un importo massimo complessivo pari ad € 147.000,00 IVA e oneri compresi.

Gli interventi di cui ai punti 1) – 2) – 3) saranno realizzati nell'anno 2024 per un importo pari ad € 122.000,00 IVA e oneri compresi (rendicontazione a Regione Lombardia entro il mese di novembre'24) mentre l'intervento indicato al punto 4) sarà realizzato nell'anno 2025 per un importo pari ad € 25.000,00 IVA e oneri compresi (rendicontazione a Regione Lombardia entro il mese di giugno 2025).

La Regione si riserva in ogni caso la facoltà di convalidare le opere suddette alla conclusione della fase progettuale e comunque, prima dell'affidamento dell'esecuzione dei lavori.

Ad avvenuta approvazione e finanziamento dell'intervento, il Comune assumerà il ruolo e le responsabilità di Stazione appaltante secondo le normative vigenti.

Per le procedure di gara relative alle attività suddette il Comune è tenuto ad applicare le norme sui contratti pubblici in ordine alla scelta del contraente, alle comunicazioni all'A.N.A.C. alla sicurezza dei cantieri, all'esecuzione dei collaudi, nonché in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 2 – Impegno delle parti.

In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.

Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 3 – Durata

L'Accordo decorre dalla sottoscrizione e ha la durata corrispondente al tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste, comunque non oltre il 31

dicembre 2025 salvo quanto previsto nel successivo articolo 7.
Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro un mese dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 4 - Pagamenti

I costi degli interventi di cui all'art. 1), oneri fiscali inclusi, sono a carico di Regione che li rimborserà al Comune in due soluzioni (interventi realizzati nelle annualità 2024 e 2025), al termine degli stessi e dietro presentazione dei provvedimenti di approvazione della rendicontazione della spesa sostenuta corredato dalla relativa documentazione che ne comprovi l'avvenuta liquidazione, del collaudo tecnico amministrativo o atto equivalente e dell'atto di approvazione degli stessi.

Art.5 - Responsabilità

Il Comune dichiara di essere consapevole delle responsabilità connesse all'attività disciplinata nel presente atto, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità giuridica e penale per il mancato rispetto delle normative in materia di lavori pubblici. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente accordo, la Regione indica quale referente il _____ (nome, cognome e qualifica).

Per il Comune, le attività saranno coordinate e supervisionate dal _____ (nome, cognome e qualifica).

Art.6 - Modifiche

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere apportate solamente per iscritto dalle parti di comune accordo e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 7 – Recesso e risoluzione

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di cooperazione con un preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente accordo di cooperazione, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 8 – Foro competente per le controversie

Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'Autorità giudiziaria competente.

L'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 9 – Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice civile.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7 agosto 1991, n. 241

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Lombardia
Milano, li

(nome, cognome e qualifica)

Per il Comune di Casargo
Casargo, li

(nome, cognome e qualifica)